

**MM no. 29 concernente l'adozione del Regolamento comunale per l'uso delle strade forestali Scoglio, Vallone e Varenna**

Locarno, 15 maggio 2005

Consiglio Comunale

**LOCARNO**

Signori Presidente e Consiglieri,

nella seconda metà degli anni '80 sono state progettate nell'ambito del risanamento pedemontano castanile della montagna sopra Locarno 3 strade forestali, i cui lavori di realizzazione sono stati portati a termine nel corso degli anni '90.

Si tratta delle strade denominate *Scoglio* (strada che, ad una quota di ca. 300 m.s.m., dal primo tornante della strada che conduce a Bré sopra l'abitato di Locarno-Monti si estende verso ovest fino alla località "Zabitt"), *Vallone* (strada la cui diramazione avviene proprio sotto il quartiere di Bré, ad una quota di ca. 930 m.s.m.) e *Varenna* (strada che inizia subito dopo la zona "Follia" a monte dell'abitato di Bré, e raggiunge quota ca. 1250 m.s.m., sotto Cardada-Colmanicchio). Queste opere sono state realizzate, sotto la direzione dell'Autorità forestale dal IV Circondario, dal Comune di Locarno quale Ente esecutore dei lavori.

L'allegato grafico evidenzia il posizionamento e l'estensione delle strade sopra descritte, che lo precisiamo sono già di proprietà comunale, o in procinto di divenirlo.

Successivamente a tali realizzazioni, verso la fine degli anni '90, è inoltre stata sistemata la strada forestale *Miranda – Monteggia – Vegnasca* (strada il cui inizio è posto prima della località "Miranda" vicino al piazzale "Varenna" e che prosegue, oltre il confine del nostro territorio giurisdizionale, fino ai monti sopra Avegno), intervento nell'ambito del quale la Città ha partecipato ai costi inerenti alla tratta sul proprio territorio giurisdizionale, mentre che la conduzione dei lavori, sotto il controllo degli Uffici forestali del IV e VII Circondario, è stata affidata al Patriziato di Avegno.

**Basi legali**

La Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), stabilisce che i veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a scopi forestali o per compiti d'interesse pubblico – meglio specificati all'art. 13 della relativa Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo) – e delega ai Cantoni la facoltà di ammettere su tali strade altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano (art. 15 LFo).

Da parte sua, la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), riprendendo il principio secondo il quale sulle strade forestali è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli e di interesse pubblico, in virtù della precitata delega, stabilisce che il proprietario della strada, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato, può rilasciare un'autorizzazione eccezionale in quest'ambito, a condizione che il beneficiario partecipi in misura adeguata ai costi di manutenzione (art. 13 LCFo).

Il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), ha infine definito le categorie di utenti che ai sensi della LCFo possono beneficiare di un'autorizzazione eccezionale in quest'ambito, sulla base di un regolamento d'uso approvato dal Consiglio di Stato: in concreto si tratta dei proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato, dei cacciatori per il recupero della selvaggina e di altri utenti in casi particolari e giustificati (art. 34 RLCFo). Il regolamento d'uso deve inoltre definire le tasse per l'utilizzo dell'infrastruttura forestale (art. 35 RLCFo).

### **Regolamento d'uso**

Il regolamento d'uso che vi sottoponiamo si riferisce alle strade forestali *Scoglio, Vallone e Varenna* descritte in precedenza. L'utilizzo della strada forestale *Miranda – Monteggia – Vegnasca* è invece disciplinato da un analogo regolamento, già adottato dal Patriziato da Avegno (al quale è affidata la gestione della stessa) ed in fase di approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'Autorità forestale; in particolare, per quanto attiene alle categorie di utenti di cui all'art. 34 RLCFo, la stessa ha definito il comprensorio della zona edificabile di Cardada-Colmanicchio facente parte del perimetro della strada forestale *Varenna*, strada che, unitamente alle altre due il cui carattere forestale è assodato, è a tutti gli effetti considerata tale e sarà quindi inserita nel catasto cantonale elaborato a questo scopo.

Il testo in oggetto disciplina l'uso, la gestione, il prelievo delle tasse d'uso ed il rilascio delle autorizzazioni di transito sulle citate strade, riprendendo e specificando i principi stabiliti dalla legislazione forestale, ed integrandovi elementi che già reggono il transito sulla strada Locarno-Monti / Bré (v. limitazione del tonnellaggio). Come evidenziato, vengono pure stabilite le basi per il prelievo delle tasse d'uso (che saranno stabilite tramite ordinanza), a parziale copertura delle spese di gestione e di manutenzione delle strade in questione.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto descritto, al fine di gestire correttamente l'utilizzo delle strade forestali ubicate sul nostro territorio giurisdizionale, avuto riguardo delle prescrizioni legali in materia, vi invitiamo a risolvere:

- **È adottato il regolamento comunale per l'uso delle strade forestali Scoglio, Vallone e Varenna**

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dott. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

Allegati: Piano strade forestali, Regolamento d'uso

***Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione***